

**Legge regionale 5 novembre 1979, n. 84 (BUR n. 56/1979)  
(Novellazione)**

**INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO DELLA LEGGE  
REGIONALE 4 NOVEMBRE 1977, N. 63, RELATIVA AI SERVIZI  
PUBBLICI DI TRASPORTO**

**Art. 1**

La spesa per i contributi omnicomprensivi di cui all'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, già quantificata per l'esercizio finanziario 1979 in lire 20.000 milioni, è elevata per lo stesso esercizio a lire 22.000 milioni.

Alla maggiore spesa di L. 2.000 milioni si fa fronte mediante riduzione di pari importo del Cap. 196219740 "Fondo globale spese correnti normali" (Partita: "Integrazione contributo omnicomprensivo azienda trasporti") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

**Art. 2**

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979, sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 196219740	L. 2.000.000.000	---
Fondo finale di cassa	---	L. 2.000.000.000
	<hr/>	<hr/>
Totale in diminuzione	L. 2.000.000.000	L. 2000.000.000
In aumento:		
Cap. 032003185 "Contributo omnicomprensivo alle aziende e ai Consorzi di Bacino concessionari di servizi pubblici di linea di competenza regionale".	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000

**Art. 3**

A partire dall'esercizio finanziario 1980, l'ammontare del contributo di cui all'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

**Art. 4**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

